

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1551)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1961*

(V. Stampati nn. 2043, 2251, 2259)

d'iniziativa dei deputati PIERACCINI, ALBERTINI, COLOMBO Renato (2043); LIMONI, PERDONA', CANESTRARI, CASATI, DAL FALCO, PREARO, PICCOLI (2251); BARTOLE, MIGLIORI, LUCIFREDI, CIBOTTO, VIALE, CASTELLUCCI (2259)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 10 MAGGIO 1961

Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.

Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici, già costruiti o in corso di costruzione.

Art. 2.

Per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione della costruzione stessa.

Art. 3.

Per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente articolo 1, distrutti da eventi bellici, è concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purchè la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965.

Art. 4.

Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603, qualora entro tre anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari.

Art. 5.

Restano salvi i rapporti tributari già definiti anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati.

Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.